

Codice A1617A

D.D. 20 dicembre 2022, n. 798

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di variante alla Determinazione n. 1783 del 21/05/2019 relativa alla realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola in comune di Rimella - Richiedente: Comune di Rimella (C.F. 82001890027).



ATTO DD 798/A1617A/2022

DEL 20/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di variante alla Determinazione n. 1783 del 21/05/2019 relativa alla realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola in comune di Rimella - Richiedente: Comune di Rimella (C.F. 82001890027).

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Regionale Biella Vercelli n. 1783 del 21/05/2019 ai sensi della L.R. 09.08.1989 n. 45 di autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nel Comune di Rimella per il progetto di realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola nel territorio comunale di Rimella;

- l'istanza di richiesta autorizzazione del 02/12/2021, prot. n. 1847, presentata dal Sindaco del Comune di Rimella (C.F. 82001890027), pervenuta al Settore scrivente con nota Prot. n. 57601 in data 02/12/2021, per la variante alla Determinazione del Settore Regionale Biella Vercelli n. 1783 del 21/05/2019 relativa alla realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola in comune di Rimella su superfici di cui ai Fogli nn. 13, 14 e 19 particelle varie del N.C.T. del Comune di Rimella (VC);

- la nota prot. n. 59333 del 14/12/21 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

le integrazioni richieste con nota prot. n. 4117 del 31/01/2022 dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali aggiornati allo stato attuale dei luoghi e contestualmente sono stati sospesi i termini per la conclusione del procedimento;

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 23/09/2022 prot. n. 114308;
- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 05/12/2022 con nota prot. n. 151651, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
- Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti interessano aree boscate inferiori ai 5.000 m²;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda la richiesta di variante alla Determinazione n. 1783 del 21/05/2019 relativa alla autorizzazione per realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola su superfici di cui ai Fogli nn. 13, 14 e 19 particelle varie del N.C.T. del Comune di Rimella (VC);

Considerato che ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finanziata ai sensi del PSR 2014-2020 e finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che per la superficie boscata da trasformare, si deroga dalla compensazione di cui all'art. 19 della L.R. 4/09, visto che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Rimella (C.F. 82001890027) per l'intervento relativo alla variante della Determinazione n. 1783 del 21/05/2019 di autorizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola in Comune di Rimella, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 151651 in data 05/12/2022 che si riporta integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- " la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Rimella (C.F. 82001890027), con sede legale in Frazione Chiesa 13020 Rimella (VC), per la variante alla Determinazione del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli n. 1783 del 21/05/2019 per la realizzazione di nuova infrastruttura per l'accesso all'Alpeggio Scarpiola in Comune di Rimella, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Rimella, al Fogli nn. 13, 14 e 19, particelle varie, in località Scarpiola, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, come da parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 05/12/2022 che si riporta di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, del 05/12/2022 prot. n. 151651:

RILEVATO che la variante in esame prevede una modifica del tracciato della pista ed un aumento degli scavi e riporti a scapito della realizzazione di opere di sostegno;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data 24.06.2020 (rif. nota del Direttore dei Lavori datata 24.06.2020, pervenuta in data 24.06.2020 al prot. n. 31757/A1820C di questo Ufficio),

VISTE le considerazioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, la caratterizzazione

geotecnica dei terreni nonché l'analisi geomeccanica degli ammassi rocciosi riportate negli elaborati;

VISTI gli esiti delle verifiche di stabilità dei pendii, sia nella configurazione di progetto che in corso d'opera, riportate nell'elaborato 'Relazione geotecnica integrativa', a firma dott. geol. Marco Zantonelli, datato luglio 2022 ed, in particolare, 'Gli esiti delle verifiche testimoniano pertanto che, in relazione alle favorevoli condizioni geolitologiche e del conseguente valido contributo alla stabilità offerto da parte dei terreni presenti, in relazione alle opere di sostegno adottate, il pendio presenterà, nei diversi settori esaminati, a seguito degli interventi, le opportune condizioni di stabilità previste per Legge (D.M. 17/01/2018).' e 'L'indagine integrativa condotta ha dimostrato la sussistenza della necessaria compatibilità, sotto il profilo geotecnico, delle opere in variante, in relazione agli esiti delle verifiche condotte.';

VISTO che in corrispondenza delle sezioni nn. 21 e 22 di cui all'elaborato T1 (agosto 2022) sono stati previsti dei 'rivestimenti corticali mediante reti in aderenza ancorate alla roccia sottostante' (rif. elaborato T3, agosto 2022);

RICHIAMATO quanto riportato nel precedente verbale di istruttoria rilasciato da questo Settore in data 16.05.2019 e cioè:

CONSIDERATO che, così come riportato nell'elaborato sopra indicato, 'il dissesto gravitativo censito (FA10-7) non interessa direttamente l'area in esame e non si rilevano segnali indicatori di una sua possibile evoluzione che possa eventualmente coinvolgere le opere in progetto.' e che 'Presso il settore ricadente entro al vasto DGPV di Alpe Scarpiola non si rilevano a piccola scala indicazioni tali da testimoniare manifesta riattivazione del dissesto medesimo.';

PRESO ATTO che, al fine del contenimento dell'esposizione al rischio valanghivi, l'Amministrazione Comunale non prevede l'apertura del tracciato nel periodo invernale;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

esprime, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018, parere favorevole ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45, in ordine alle modificazioni / trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di variante presentato dal Comune di Rimella, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegare alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto di variante all'autorizzazione n. 1783 del 21/05/2019 aggiornato a luglio-agosto 2022, con le seguenti prescrizioni:

1. tra le sezioni nn. 18 e 19 ed in prossimità della n. 23 di cui all'elaborato T1 dovrà essere valutato il posizionamento, sui fronti di scavo in roccia, di idonei rivestimenti di reti in aderenza o altri sistemi di protezione fissati con ancoraggi di dimensioni opportune, oltre all'effettuazione di disgaggi manuali, così come suggerito nell'elaborato 'Relazione geologica integrativa', a firma dei geol. Giuseppe Carlo Guasco e geol. Simone Fiussello dello Studio Geologico Associato FG di San Colombano Belmonte (TO);

2. tra le sezioni nn. 8 e 9 di cui all'elaborato T1, in considerazione dell'elevato numero di intersezioni di piani di discontinuità suscettibili di scivolamento a cuneo (rif. elab. 'Relazione geologica integrativa', par.2.1), dovrà essere valutato l'inserimento di idonee chiodature opportunamente dimensionate o altri sistemi di protezione fissati con ancoraggi di dimensioni

opportune;

3. qualora, in fase di scavo del fronte, si dovessero intercettare discontinuità con giaciture tali da generare scivolamenti planari si dovrà ridurre l'inclinazione del fronte stesso fino all'angolo di sicurezza limite (che dovrà essere determinato caso per caso), oltre che progettare l'inserimento di idonei tiranti;

4. dovranno essere scrupolosamente osservate le raccomandazioni contenute negli elaborati 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)) a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, datato aprile 2019 e 'Relazione geologica integrativa', a firma dei geol. Giuseppe Carlo Guasco e geol. Simone Fiussello dello Studio Geologico Associato FG di San Colombano Belmonte (TO), datato luglio 2022;

5. al progetto esecutivo dovrà essere allegato uno specifico disciplinare di manutenzione, con particolare attenzione all'indicazione della manutenzione annuale da realizzare ogni anno, prima dell'inizio della stagione di fruizione della pista; in particolare occorrerà prevedere un'ispezione dell'intero tracciato finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza (disgaggio di blocchi instabili, chiodature, ripristino dell'attraversamento con guado del Rio Grabo...);

6. le pendenze e le altezze dei fronti di scavo e di riporto dovranno essere adeguate alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali e, comunque, mai superiori a quanto raccomandato nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B) a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, datato aprile 2019, realizzando contestualmente tutte le opere che risulteranno necessarie al fine di garantire un corretto assetto geostatico nel tempo, la sicurezza degli operatori e la corretta regimazione delle acque, evitando fenomeni di ristagno e/o smaltimento concentrato. Nell'esecuzione delle opere di scavo, siano queste in roccia che in materiale di copertura, dovrà essere posta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; lo stesso dovrà essere sistemato stabilmente e, se necessario, trattenuto con opportuni manufatti provvisori;

7. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti delle sopracitate disposizioni normative; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (compresa l'analisi delle relazioni geometriche tra scavi e strutture in varie aree interessate dalla realizzazione della pista), dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni;

8. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali e/o ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;

9. il piano di posa delle fondazioni delle opere di sostegno in progetto (scogliere, rif. elab. T3) potrà essere realizzato entro le coltri di copertura solo se la potenza e la portanza del deposito sono sufficienti, previa asportazione dello strato di alterazione superficiale, ricorrendo comunque per le opere di maggiore altezza, ove le condizioni geomorfologiche locali lo consentono, all'ancoraggio in profondità o all'utilizzo di fondazioni indirette mediante micropali intestati in roccia. Tuttavia, dove possibile, il piano fondale dovrà essere sempre fondato e ancorato direttamente sul substrato

roccioso, previo livellamento dello stesso, rimozione dello strato di alterazione superficiale e verifica delle caratteristiche geomeccaniche; si demanda pertanto al momento esecutivo la definitiva verifica dei terreni di fondazione, secondo quanto riportato al punto precedente;

10. a tergo delle opere di sostegno dovrà essere disposto del materiale granulare in modo tale da evitare l'insorgere di sovrappressioni idrauliche ad opera di acque interstiziali;

11. qualora, in corso d'opera, si verificassero movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto di variante e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati geologici del progetto, dovrà essere comunicata al progettista di riferimento (geologo), per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;

12. il materiale di risulta dovrà essere opportunamente stoccato in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;

13. sia durante i lavori che al termine dei medesimi si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti. Pertanto dovranno essere realizzati sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dal versante sia dal sedime stradale;

14. in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

15. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra. Il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o in mancanza di viabilità il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;

16. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

17. tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente inerbite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti fino al definitivo inerbimento;

18. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;

19. il materiale di risulta e, in generale, tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;

20. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii e scarpate, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità agli stati limite, dovranno far parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità sarà necessario provvedere con idonee opere di

contenimento e stabilizzazione;

21. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi / riporti o taglia piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

22. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Vercelli ed al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di ripresa e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni espresse dal presente parere.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Si specifica, altresì, che il presente parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 45/1989, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Relativamente all'interferenza con i dissesti segnalati lungo il tracciato della pista (frane di crollo, canali di valanga), constatato che il soggetto attuatore è a conoscenza del rischio ivi gravante, il presente verbale si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati.

A titolo consultivo si invita comunque l'Amministrazione Comunale a valutare i seguenti aspetti:

§ predisposizione nei vari punti di accesso della pista di idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti le condizioni di pericolosità presenti lungo il tracciato (frane di crollo, canali di valanga);

§ chiusura della pista nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di allerta arancione-rosso; inoltre, prima della riapertura, ispezione dell'intero tracciato come indicato al precedente punto 5 delle prescrizioni;

§ qualora l'Amministrazione Comunale valutasse, comunque, l'apertura della pista anche nel periodo invernale, in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, dovrà comunque predisporre la chiusura dell'infrastruttura medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe, un'ispezione finalizzata all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finanziata ai sensi del PSR 2014-2020 e finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie boscata da trasformare, si deroga dalla compensazione di cui all'art. 19 della L.R.

4/09, considerato che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 36 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. *concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;*
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, *da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.* Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) *con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;*
 - b) *con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;*
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, *allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;*
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro